

PROGETTO MOSE

*** * ***

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA
FORNITURA DELLE LAMIERE PER LA REALIZZAZIONE
DELL’ELEMENTO MASCHIO DELLE BARRIERE DI S. NICOLO’,
MALAMOCCO E CHIOGGIA NELL’AMBITO DEGLI
“INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA
REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA”**

PROGETTO MOSE

* * *

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELLE LAMIERE PER LA REALIZZAZIONE DELL'ELEMENTO MASCHIO DELLE BARRIERE DI S. NICOLO', MALAMOCCO E CHIOGGIA NELL'AMBITO DEGLI "INTERVENTI ALLE BOCCHE LAGUNARI PER LA REGOLAZIONE DEI FLUSSI DI MAREA"

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP) D51B02000050AC1

TRA

Il Consorzio Venezia Nuova, con sede in Venezia, San Marco 2803, Codice Fiscale e numero REA 05811860583, Partita I.V.A. n. 01866740275 in appresso denominata "COMMITTENTE", in persona di _____ nato/a a _____ il _____ giusta i poteri conferiti _____

E

L'impresa/il Consorzio _____ con sede in _____ Via _____ - Codice Fiscale n. _____ - Partita I.V.A. n. _____ in appresso denominata "FORNITORE", in persona di _____ nato/a a _____ il _____ giusta i poteri a conferiti/titolare // (**eventuale:** in caso di RTC, GEIE, Consorzi: in nome e per conto proprio e nella qualità di capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di concorrenti (RTC)/Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)/Consorzio costituito tra la suddetta impresa e le imprese _____ con atto in data _____ autenticato nelle sottoscrizioni con atto a rogito notaio _____ in data _____,) giusta procura speciale rilasciata in favore del predetto legale rappresentante con atto _____ in data _____;

Premesso

- a) che il Consorzio Venezia Nuova, Concessionario del Magistrato alle Acque di Venezia, ha pubblicato un bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione Europea il _____ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il _____ con cui ha indetto una procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento della FORNITURA delle lamiera per la realizzazione dell'elemento maschio delle barriere di S. Nicolo', Malamocco e Chioggia nell'ambito degli "interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea", esperita in data _____;
- b) che il bando di gara prevede che il contratto di appalto di FORNITURA sarebbe stato sottoscritto dal Consorzio Venezia Nuova;

- c) che a seguito dell'anzidetta procedura aperta è risultato aggiudicatario provvisorio il FORNITORE che ha offerto per la citata FORNITURA l'importo di €, con il ribasso del%;
- d) che è stato pubblicato avviso in merito all'esito della suddetta gara ai sensi dell'art. 65 del D.Lgs. 163/2006;
- e) che il FORNITORE è stato sottoposto alle verifiche di cui all'Art. 10 del D.P.R. 252/98;
- f) **(In caso di Società per azioni o in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata)**, che il FORNITORE ha presentato le dichiarazioni previste dagli artt. 1 e 4 del D.P.C.M. n. 187 dell'11 maggio 1991;
- g) che la Prefettura di _____ in data ____ con nota prot.____ ha rilasciato la certificazione ai sensi e per gli effetti della L. 575/1965 e s.m.i. per i soggetti controllati di cui all'art. 2 del D.P.R. 252/1998;
- h) che intervenute le verifiche ed approvazioni necessarie si è completato l'iter della procedura aperta con conseguente aggiudicazione definitiva al FORNITORE comunicata al medesimo con nota del _____ Prot._____;
- i) che il FORNITORE ha presentato la documentazione richiesta con la suddetta nota.

Tutto ciò premesso tra le PARTI, come sopra costituite, e formante parte integrante e sostanziale del CONTRATTO, assumendo ad ogni effetto valore di patto, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1.

(Definizioni)

Nel CONTRATTO alle seguenti espressioni verranno attribuiti i significati di seguito indicati:

- COMMITTENTE: indica il Consorzio Venezia Nuova che ha sottoscritto il CONTRATTO;
- FORNITORE: indica la persona fisica o società o raggruppamento o Consorzio di imprese cui è stata affidata la FORNITURA;
- PARTI: indica il COMMITTENTE e il FORNITORE congiuntamente;
- CONTRATTO: indica il presente atto comprensivo dei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
- DOCUMENTI CONTRATTUALI: indica i documenti elencati dall'Articolo 2;
- DOCUMENTAZIONE TECNICA: è il documento Specifica Tecnica di Fornitura denominato SP.FORN.03_01 con tutti i documenti ivi richiamati Allegato sub a) al CONTRATTO;
- ELENCO PREZZI DI FORNITURA: è il documento SP.EP.03_1 Allegato sub b) al CONTRATTO;
- COMPUTO METRICO DI FORNITURA: è il documento SP. COMP. 03_1 Allegato sub c) al CONTRATTO;
- CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA: è il documento SP. CRON. 03_1 Allegato sub d) al CONTRATTO;

- ALLEGATI: indica i DOCUMENTI CONTRATTUALI fisicamente allegati al CONTRATTO ed elencati all' Articolo 2;
- FORNITURA: indica l'insieme dei BENI che il FORNITORE si obbliga a fornire al COMMITTENTE ai sensi del CONTRATTO;
- BENI: indica i beni oggetto di FORNITURA ai sensi del CONTRATTO, ovvero le lamiere per la realizzazione dell'elemento maschio delle barriere di S. Nicolo', Malamocco e Chioggia nell'ambito degli "interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea" in fase di realizzazione;
- MAV: indica il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia;
- CVN: indica il CONSORZIO VENEZIA NUOVA, Concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Magistrato alle Acque di Venezia;
- DIRETTORE LAVORI: indica il soggetto incaricato dal Consorzio Venezia Nuova quale direttore degli interventi per l'esecuzione delle barriere mobili di S. Nicolo', Malamocco e Chioggia nell'ambito degli "interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea", alla realizzazione dei quali i BENI sono destinati;
- DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: indica l'incaricato dal COMMITTENTE che effettua il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-amministrativo dell'esecuzione della FORNITURA secondo le disposizioni previste dal CONTRATTO, e da quanto ivi richiamato, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii.;
- RESPONSABILE DEL CONTRATTO: indica l'incaricato dal COMMITTENTE cui fanno capo le attività di verifica e controllo e di rappresentanza del COMMITTENTE nei rapporti con il FORNITORE per tutte le questioni attinenti all'esecuzione del CONTRATTO, nonché i compiti del Responsabile del Procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii.;
- RESPONSABILE DEL FORNITORE: l'incaricato del FORNITORE, dotato di idonea procura cui fanno capo le funzioni di rappresentanza del FORNITORE stesso ai fini della esecuzione del CONTRATTO nonché la cura dell'organizzazione dell'attività del FORNITORE;
- CAUZIONE: indica la cauzione definitiva prestata ai sensi dell'art.113 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii. dal FORNITORE;
- CANTIERE: è il luogo nel quale saranno resi i BENI oggetto della FORNITURA così come indicato nella Specifica Tecnica di Fornitura doc. SP.FORN.03_01 e nel presente CONTRATTO.

Articolo 2.

(Premesse, ALLEGATI, DOCUMENTI CONTRATTUALI e criteri di prevalenza)

2.1 Le Premesse, gli ALLEGATI e tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI allegati al presente CONTRATTO costituiscono parte integrante, sostanziale e presupposto comune e giuridicamente rilevante del CONTRATTO, con esplicito valore di patto contrattuale.

2.2 I DOCUMENTI CONTRATTUALI sottoscritti e rispondenti alle definizioni di cui al precedente articolo 1, ed allegati al presente contratto, sono i seguenti:

- a) DOCUMENTAZIONE TECNICA: denominato SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA doc. SP.FORN.03_01;
- b) ELENCO PREZZI DI FORNITURA: doc. SP.EP.03_1;
- c) COMPUTO METRICO DI FORNITURA: doc. SP.COMP.03_1;
- d) CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA: doc. SP.CRON.03_1;
- e) OFFERTA DEL FORNITORE IN SEDE DI GARA;
- f) CAUZIONE DEFINIVA;
- g) MANDATO COLLETTIVO DI RAPPRESENTANZA O ATTO SOSTITUTIVO DI CONSORZIO **(EVENTUALE)**;
- h) PROCURA SPECIALE CON LA QUALE SONO STATI CONFERITI I POTERI AL SOTTOSCRITTORE DEL PRESENTE ATTO IN NOME DEL FORNITORE **(EVENTUALE)**;

in particolare il FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO conferma di avere avuto piena ed esatta cognizione, fin dal momento dello studio ed elaborazione della propria offerta, di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI, accettandoli incondizionatamente con la firma del CONTRATTO.

2.3 I DOCUMENTI CONTRATTUALI sono integrativi l'uno degli altri e devono essere interpretati, sistematicamente.

In caso di discordanza tra il CONTRATTO e i DOCUMENTI CONTRATTUALI, la prevalenza è attribuita al CONTRATTO.

Nel caso in cui un documento presenti ambiguità lessicali e/o lacunosità, prescrizioni alternative o discordanti, si procederà a chiarimenti ed integrazioni facendo ricorso agli altri documenti secondo l'ordine di elencazione di cui al secondo comma del presente articolo.

Articolo 3.

(Normativa di riferimento)

Il CONTRATTO è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", dalle altre norme vigenti in quanto applicabili al rapporto, nonché dalla documentazione di gara.

Articolo 4.

(Oggetto del CONTRATTO)

Con il CONTRATTO il COMMITTENTE affida al FORNITORE, che accetta, l'esecuzione della FORNITURA dei seguenti BENI che costituiscono l'oggetto del CONTRATTO:

ITEM	Descrizione materiali	spessore (mm)	larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	N° pezzi totale
A	Lamiera EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N – Z35	120	2560	10100	24
B	Lamiera EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N – Z35	120	1720	10320	24
C	Lamiera EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N – Z35	120	2540	8820	12
D	Lamiera EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N	80	2450	6750	15
E	Lamiera EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N	80	2450	5500	15
F	Lamiera EN 10029 classe B Acciaio S355J2+N	30	2450	8700	18

da consegnarsi nelle quantità e con le qualità e caratteristiche previste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, completi della documentazione certificativa da conseguire a cura, onere e responsabilità del FORNITORE.

La consegna dei BENI dovrà avvenire nel CANTIERE che sarà indicato dal COMMITTENTE, essendo le spese di trasporto a carico del FORNITORE e da ritenersi pertanto incluse nel corrispettivo contrattuale.

La merce viaggia a rischio del FORNITORE con l'applicazione delle Norme di riferimento INCOTERMS 2000 (Clausola di riferimento D.D.P. - Delivery Duty Paid). Sono a carico del FORNITORE tutti i dazi doganali e le eventuali ulteriori tasse, restando a carico del COMMITTENTE unicamente l'IVA, ove dovuta.

I BENI saranno forniti alla consegna completi di tutta la documentazione attestante la qualità/conformità dei materiali stessi alle norme richiamate nelle specifiche tecniche.

Tutti i BENI per i quali le Normative e Leggi in vigore lo prescrivano saranno forniti provvisti di marchiatura e certificazione CE.

Il FORNITORE presta garanzia che i BENI sono esenti da vizi e da difetti di costruzione per un periodo di 24 mesi dalla data di accettazione provvisoria presso il COMMITTENTE come meglio precisato dall' Articolo 24.

Sono altresì a carico ed onere del FORNITORE:

- a) l'imballo dei materiali che dovrà risultare idoneo al trasporto, carico e scarico e movimentazione in cantiere dei BENI. In linea generale l'imballo dovrà essere dimensionato dal FORNITORE in maniera tale da resistere ai rischi normalmente prevedibili in relazione ai mezzi di trasporto impiegati ed adatto a preservare i BENI dall'azione degli agenti atmosferici. Ferme restando tutte le responsabilità a carico del FORNITORE per gli eventuali danni che dovessero insorgere a causa di un imballo inadeguato, il COMMITTENTE si riserva il diritto, prima della spedizione, di controllare tale

imballo al fine di giudicarne l'idoneità per gli scopi summenzionati; gli imballi dovranno essere separati per Item di materiali;

- b) la campionatura di tutti quei componenti per i quali ad insindacabile giudizio del DIRETTORE LAVORI o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO si ritiene necessaria tale procedura;
- c) i collaudi di fabbrica di tutti i componenti come previsto dal Piano Controllo Qualità del FORNITORE e nei DOCUMENTI CONTRATTUALI;
- d) l'ottenimento e la trasmissione al COMMITTENTE dei certificati DEI materiali, certificati dei test e collaudi svolti durante tutte le fasi di produzione dei BENI;
- e) la fornitura al COMMITTENTE del dossier finale di fabbricazione dei BENI;
- f) la fornitura di tutte le attrezzature necessarie per le attività di collaudo in fabbrica;
- g) gli oneri relativi alle prove/collaudi da eseguire sui materiali in fornitura, alle certificazioni di qualità/conformità dei materiali forniti, a tutte le attività relative al controllo di qualità di quanto oggetto di FORNITURA in conformità ai DOCUMENTI CONTRATTUALI e/o imposte dalla DIREZIONE LAVORI e/o dal COMMITTENTE;
- h) l'assistenza ai controlli, alle constatazioni in contraddittorio, ai rilievi contabili, alle verifiche e prove con personale, strumentazione e materiali;
- i) quanto altro necessario alla corretta esecuzione della FORNITURA e assistenza tecnica al montaggio affidata al FORNITORE.

Il FORNITORE si impegna ed obbliga ad eseguire tutte le prove, test e verifiche anche strumentali ritenute necessarie, e pertanto anche ulteriori rispetto a quelle di cui alla precedente lett. g) del presente articolo, richieste dal DIRETTORE LAVORI ai fini dell'accettazione dei beni.

La natura e la descrizione delle prestazioni oggetto dell'appalto risultano, in ogni caso, più dettagliatamente indicati e precisati nel CONTRATTO e nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e pertanto quanto elencato nel presente articolo non esaurisce gli oneri che il CONTRATTO pone a carico del FORNITORE.

Articolo 5.

(Conoscenza delle condizioni particolari di esecuzione)

Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il FORNITORE dichiara:

- I. di essere consapevole che la FORNITURA è destinata ad essere impiegata per la realizzazione dell'elemento maschio delle barriere di S. Nicolo', Malamocco e Chioggia del Sistema MOSE in fase di realizzazione;
- II. di avere effettuato con i propri tecnici di fiducia uno studio approfondito della FORNITURA e di ogni elaborato tecnico facente parte del CONTRATTO ed illustrativo della stessa e di ritenerlo adeguato per la conseguente esecuzione nei tempi programmati e pattuiti e per il corrispettivo corrispondente all'offerta presentata;
- III. di aver preso attenta e piena visione di tutti i DOCUMENTI CONTRATTUALI che sono ritenuti dal FORNITORE completi ed adeguati alla realizzazione della FORNITURA secondo CONTRATTO, assumendo a proprio carico - limitatamente ai rapporti tra le PARTI - ogni alea connessa ad errori, vizi e mancanze dei DOCUMENTI

CONTRATTUALI e di essere consapevole che, di conseguenza, non verranno ritenute ammissibili riserve sulla completezza degli elaborati e in genere relative a situazioni che, secondo il FORNITORE, rendano più difficile e/o più onerosa ovvero rallentino l'esecuzione della FORNITURA;

- IV. di essere a perfetta conoscenza, per averne preso cognizione diretta, di tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione, procedimenti costruttivi, magisteri, prescrizioni tecniche ed amministrative menzionate nel CONTRATTO;
- V. di essere in possesso delle risorse economiche, delle capacità tecniche e di personale, dei macchinari e delle attrezzature necessarie a garantire la perfetta esecuzione della FORNITURA, sì da poter sostenere a proprio rischio e spese la gestione, organizzazione ed esecuzione della stessa;
- VI. di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e licenze necessarie per operare impegnandosi con ciò ad operare costantemente nell'ambito delle stesse e della vigente normativa in materia, essendo consapevole ed accettando che, nel caso in cui venisse a mancare qualsiasi requisito derivante da quanto sopra esposto, tale da provocare un'irregolare posizione amministrativa e/o giuridica del FORNITORE, il COMMITTENTE avrà la facoltà di risolvere il CONTRATTO ai sensi dell'Articolo 37;
- VII. di avere la disponibilità dei materiali, dei depositi e della mano d'opera da impiegare in relazione ai tempi previsti ed ai costi per l'esecuzione del CONTRATTO;
- VIII. di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare tutte le normative nazionali e comunitarie vigenti in materia di sicurezza, nonché in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- IX. di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, e nello schema di CONTRATTO ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi richiamato;
- X. di avere esatta cognizione della natura della FORNITURA e di tutte le circostanze generali, particolari e locali nessuna esclusa ed eccettuata che possano aver influito sulla determinazione della propria offerta - che il FORNITORE conferma, quindi, remunerativa - e che possano, comunque, influire sull'esecuzione delle prestazioni affidate;
- XI. di essere intestatario delle seguenti posizioni assicurative:
 - INAIL Sede di al n°
 - INPS Sede di al n°

Articolo 6.

(Oneri ed obblighi del FORNITORE)

Sono a carico del FORNITORE tutti gli oneri, costi, prestazioni ed attività relativi alla esecuzione della FORNITURA nel rispetto della normativa vigente, delle buone regole dell'arte e della sicurezza, in relazione anche allo scopo e funzionalità dell'opera cui la FORNITURA è destinata, con le sole esclusioni espressamente indicate in CONTRATTO all'Art. 28.

Detti oneri, costi, prestazioni ed attività si intendono, senza alcuna eccezione, integralmente remunerati dal corrispettivo contrattuale e, a mero titolo esemplificativo, senza che ciò

costituisca limitazione alcuna, si riportano qui di seguito quelli di carattere generale di maggiore rilievo.

A titolo meramente indicativo ma non esaustivo, il FORNITORE dovrà:

- a) consentire che gli incaricati del COMMITTENTE, nonché i soggetti indicati all'Articolo 15, abbiano accesso, in qualunque momento, durante l'attività lavorativa, ai locali, spazi, officine, stabilimenti del FORNITORE ovvero da questi utilizzati per l'espletamento di lavorazioni, analisi, prove etc., al fine di controllare che la FORNITURA sia eseguita conformemente alle previsioni ed ai tempi di CONTRATTO;
- b) eseguire, presso Istituti, laboratori od enti ufficiali, tutte le occorrenti prove, analisi e saggi – richiesti nelle specifiche, nei disegni e nei DOCUMENTI CONTRATTUALI ivi incluse quelle che potranno essere in ogni tempo ordinati dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - sui materiali impiegati o da impiegarsi nella realizzazione dei materiali oggetto della FORNITURA in relazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali/BENI stessi dal CONTRATTO, nonché tutte le verifiche e controlli di qualsiasi natura che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO intenda effettuare per accertare il corretto svolgimento della FORNITURA secondo i termini del CONTRATTO, incluse le prove, le analisi e i saggi imposti dai documenti contrattuali, dalla normativa vigente e quelle richieste dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO per verificare l'avvenuta soluzione di non conformità precedentemente rilevate;
- c) fornire, a richiesta del COMMITTENTE, notizie circa l'avanzamento delle prestazioni oggetto di affidamento con il CONTRATTO;
- d) assumere ogni iniziativa e curare l'organizzazione dell'attività in modo tale da eseguire nei tempi previsti la FORNITURA;
- e) eseguire immediatamente tutti gli ordini che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e/o il RESPONSABILE DEL CONTRATTO emetteranno circa l'esecuzione della FORNITURA;
- f) provvedere all'esecuzione della FORNITURA con la propria organizzazione imprenditoriale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsivoglia rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente e/o autonomo tra i soggetti materialmente incaricati dell'esecuzione della FORNITURA ed il COMMITTENTE; il FORNITORE, pertanto, terrà indenne il COMMITTENTE da qualsiasi pretesa o azione dei propri dipendenti e/o collaboratori intervenendo, ove occorra, nei relativi eventuali giudizi.

Resta comunque a carico del FORNITORE ogni rischio connesso e conseguente al trasporto, intendendosi la FORNITURA effettuata con la consegna dei BENI, fermo l'esito delle verifiche relative alla qualità ed idoneità dei BENI.

Articolo 7.

(Importo contrattuale presunto del CONTRATTO)

Il corrispettivo per l'espletamento della FORNITURA è pattuito a misura e l'importo contrattuale, in applicazione dei prezzi unitari di cui all'ELENCO PREZZI DI FORNITURA e delle quantità previste dall'art. 4, è stabilito in € _____ (_____) oltre IVA, di cui € 0,00 (zero/00) per oneri di sicurezza.

Il corrispettivo stabilito nel CONTRATTO si riferisce a prestazioni finite e complete in tutte le loro parti e relativi accessori, eseguite a perfetta regola d'arte, nonché secondo le modalità e prescrizioni riportate nel CONTRATTO, in perfetta relazione altresì allo scopo, all'uso ed alla funzione cui la FORNITURA è destinata.

Il corrispettivo suddetto pertanto comprende e compensa sia tutte le spese ed oneri cui il FORNITORE va incontro per la esecuzione della FORNITURA (ivi comprese provviste, manodopera, mezzi, macchine, noli, imballi, trasporti di resa, prove e collaudi sia presso la propria officina, sia presso Laboratori e/o Enti e/o Istituti Ufficiali, e quanto altro occorrente per fornire ciascuna prestazione interamente e perfettamente rifinita), sia qualsiasi altro tipo di onere, anche se non espressamente stabilito nel CONTRATTO, da sostenersi per garantire l'effettuazione tempestiva della FORNITURA a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme e della tempistica contrattuale.

Il FORNITORE conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione dell'offerta presentata in sede di gara rappresentano espressione di una propria precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della propria attività. Il FORNITORE non potrà, pertanto, far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività dovendosi il FORNITORE assumere tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi e correlati al compimento della FORNITURA.

In particolare, il corrispettivo si intende offerto ed accettato dal FORNITORE in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e rimane pertanto fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente il FORNITORE - per il caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse da quelle ipotizzate in sede di offerta - ogni alea relativa, con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 c.c., laddove applicabili, nonché a qualsiasi forma, revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.

Articolo 8.

(Osservanza di leggi, regolamenti e norme)

Il FORNITORE, sotto la propria esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative nazionali e comunitarie come pure deve osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità in materia di progettazione, subaffidamenti ed esecuzione della FORNITURA e di accettazione della stessa, nonché in materia di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro ed infine le norme fiscali ed ogni e qualsiasi prescrizione possa comunque interessare il CONTRATTO e la sua esecuzione.

Articolo 9.

(DIREZIONE LAVORI)

L'esecuzione della FORNITURA è soggetta, oltrechè alla vigilanza del COMMITTENTE, al controllo da parte del DIRETTORE LAVORI in quanto i BENI sono destinati ad essere impiegati per la realizzazione dell'elemento maschio delle barriere di S. Nicolo', Malamocco e Chioggia, nell'ambito del sistema "MOSE".

Il FORNITORE non ha rapporto con il DIRETTORE LAVORI se non per il tramite del COMMITTENTE, ma ha l'onere di consentire le attività di controllo che a questo competono sulla esecuzione della FORNITURA, predisporre e fornire quanto richiesto dallo stesso per il tramite del COMMITTENTE, curare i supporti tecnici, provvisori e logistici per l'effettuazione dei controlli e delle verifiche, per l'esecuzione dei collaudi e delle prove di cui all'Articolo 15, nonché di quelle finalizzate all'accettazione provvisoria di cui all'Articolo 23.

Articolo 10.

(Articolazione dei controlli e rappresentanti delle PARTI)

Il COMMITTENTE comunicherà al FORNITORE il nominativo del RESPONSABILE DEL CONTRATTO e del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto.

Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO rappresenterà il COMMITTENTE per tutte le questioni attinenti l'esecuzione del CONTRATTO, impartirà tutte le disposizioni che ritenga necessarie per il coordinamento delle attività di competenza del FORNITORE e procederà alla verifica e controllo, nonché attraverso il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, alla contabilizzazione della FORNITURA ai sensi dell'Articolo 21.

Per effettuare le predette attività di verifica e controllo, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO, DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed i propri collaboratori avranno libero accesso ai luoghi dove si svolgeranno le attività di pertinenza del FORNITORE ai fini della verifica e del controllo dell'esecuzione delle prestazioni ad esso affidate, nei momenti e con le frequenze da loro ritenuti opportuni per lo svolgimento del proprio compito.

Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO e il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, salvo specifica delega, non rappresentano invece il COMMITTENTE ai fini della modifica anche minima delle prestazioni oggetto di affidamento e, più in generale, del contenuto del CONTRATTO.

Il FORNITORE è obbligato ad osservare gli ordini e le prescrizioni impartite dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO e dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ed a consegnare loro con congruo anticipo tutti i documenti esplicativi relativi all'esecuzione delle prestazioni, senza che il tempo impiegato dal FORNITORE per la formazione di detti documenti possa giustificare eventuali ritardi o richieste di qualsivoglia compenso.

Il FORNITORE nomina quale RESPONSABILE DEL FORNITORE il Sig. _____ munito dei necessari poteri conferiti mediante procura speciale che consegna, contestualmente alla sottoscrizione del CONTRATTO, in copia conforme all'originale, al COMMITTENTE.

Il RESPONSABILE DEL FORNITORE avrà cura della organizzazione dei luoghi nei quali verranno eseguite le prestazioni oggetto del CONTRATTO e delle attività di pertinenza in genere del FORNITORE e rappresenterà il medesimo nella gestione dei rapporti con il COMMITTENTE relativi alla esecuzione della FORNITURA; il RESPONSABILE DEL FORNITORE dovrà assicurare la propria costante reperibilità per tutta la durata del CONTRATTO.

Il RESPONSABILE DEL FORNITORE deve essere sostituito a semplice richiesta del COMMITTENTE, qualora non risulti di gradimento di quest'ultimo.

Spetta inoltre al RESPONSABILE DEL FORNITORE in via esemplificativa, ma non esaustiva:

- la conoscenza e la scrupolosa osservanza, sia da parte propria, sia da parte di tutti coloro che comunque operano nei luoghi nei quali sono eseguite le prestazioni oggetto

del CONTRATTO e, più in generale, negli ambienti utilizzati dal FORNITORE per l'espletamento delle attività, di ogni disposizione idonea ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi, nonché ad evitare qualsiasi ipotesi di pericolo;

- la cura di tutti gli adempimenti previsti dalla vigente legislazione "antimafia";
- controllare che tutte le macchine ed attrezzature impiegate per la fornitura dei BENI siano nelle migliori condizioni di sicurezza ed efficienza.

Articolo 11.

(Ordini ed istruzioni al FORNITORE)

Gli ordini e le istruzioni scritte saranno impartite al FORNITORE esclusivamente dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO, dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e dai loro eventuali incaricati.

Il FORNITORE è tenuto a segnalare al RESPONSABILE DEL CONTRATTO l'eventuale esistenza di istruzioni scritte del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO confliggenti con eventuali differenti ed espresse istruzioni del RESPONSABILE DEL CONTRATTO, fermo restando che le istruzioni impartite da quest'ultimo saranno comunque prevalenti.

Qualora le istruzioni e/o disposizioni del COMMITTENTE siano state tecnicamente errate e dalla loro ottemperanza sia derivato un vizio alla FORNITURA, il FORNITORE è esente da responsabilità per i vizi medesimi nei confronti del COMMITTENTE qualora l'errata istruzione e/o disposizione non era riconoscibile dal FORNITORE stesso con l'uso della normale perizia e diligenza. Nel caso che l'errata istruzione e/o disposizione fosse invece conosciuta o riconoscibile, il FORNITORE è esente da responsabilità nei confronti del COMMITTENTE solo qualora, nonostante la chiara denuncia del FORNITORE, il COMMITTENTE abbia reiterato l'istruzione e/o la disposizione.

Ove da un ordine impartito dal RESPONSABILE DI CONTRATTO ritenuto in contrasto con le disposizioni del CONTRATTO, il FORNITORE ritenga possa derivare un maggior onere per il FORNITORE, il FORNITORE medesimo è tenuto a proporre reclamo entro 3 giorni dal ricevimento dell'ordine scritto. Il mancato reclamo comporta decadenza dal diritto di richiedere il ristoro dei maggiori oneri o tempi eventualmente indotti dall'ordine in contrasto con le disposizioni del CONTRATTO.

Fermo restando l'onere di proporre reclamo a termini del precedente comma, permane comunque in capo al FORNITORE l'onere di confermare il reclamo con proposizione di formale riserva, a norma del successivo Articolo 34.

Il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO ha facoltà di rifiutare la fornitura di materiale che, a suo avviso, non corrisponda alla qualità richiesta, nonché la sostituzione ed il rifacimento di BENI che ritenga eseguiti senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti o comunque non conformi a quanto prescritto dai DOCUMENTI CONTRATTUALI.

Nel caso in cui il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rilevi un vizio di esecuzione o dei materiali che non imponga comunque la sostituzione ed il rifacimento di alcuna parte della FORNITURA, potrà applicare in sede di liquidazione del corrispettivo un'adeguata riduzione dello stesso, salvo il diritto del FORNITORE di iscrivere tempestiva riserva ai sensi del successivo Articolo 34.

In caso di contestazioni, il FORNITORE ha facoltà di formulare tempestiva riserva ai sensi del successivo Articolo 34 e chiedere il risarcimento dei danni riportati ma non può - per nessun motivo - disattendere o ritardare l'adempimento delle prescrizioni ricevute; la mancata ottemperanza costituisce inadempimento grave al CONTRATTO e legittima il COMMITTENTE alla risoluzione dello stesso per colpa del FORNITORE ai sensi dell'Articolo 37.

Qualora, in assenza di ordine specifico del COMMITTENTE, il FORNITORE impieghi, senza preventiva ed espressa autorizzazione scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO, materiale di qualità migliore, di maggior costo o in maggiori quantità rispetto a quanto previsto in CONTRATTO o eseguisse lavorazioni più onerose rispetto a quelle previste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, ciò non gli darà diritto ad alcun aumento del corrispettivo.

Resta ferma la facoltà di accettazione dei materiali da parte del COMMITTENTE ove presentassero caratteristiche comunque diverse da quelle definite nella documentazione tecnica.

Articolo 12.

(Requisiti di qualità)

Le prestazioni oggetto di affidamento dovranno essere eseguite in regime di Assicurazione Qualità, in conformità a quanto indicato nelle norme serie UNI EN ISO 9001/2000 e UNI EN ISO 9001/2008. In particolare, il FORNITORE è tenuto ad effettuare sui BENI costituenti la FORNITURA i controlli di qualità indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e nel proprio Piano Controllo Qualità approvato.

Il sistema di Assicurazione della Qualità e l'organizzazione logistica del FORNITORE dovranno rendere possibile l'applicazione di procedure e azioni che consentano la rintracciabilità "a pezzo" di ogni materiale e/o componente durante tutte le fasi realizzative.

I documenti sotto elencati devono essere consegnati per approvazione al COMMITTENTE prima di iniziare la produzione dei BENI:

- a) Piano Controllo Qualità della produzione e della FORNITURA dettagliato in tutte le sue fasi;
- b) programma dei collaudi in fabbrica, raccolta dei certificati dei materiali e dei collaudi;
- c) procedura di controllo delle tolleranze;
- d) procedura di identificazione e rintracciabilità dei singoli materiali.

Resta fermo tutto quanto richiesto in termini di qualità del prodotto negli atti di gara.

Articolo 13.

(Qualità e provenienza dei materiali)

I materiali di base da impiegare per l'esecuzione della FORNITURA dovranno essere rispondenti ai requisiti indicati nei DOCUMENTI CONTRATTUALI.

Resta in ogni caso in capo al FORNITORE la responsabilità circa i materiali adoperati o forniti nell'esecuzione dei BENI oggetto del CONTRATTO, essendo il FORNITORE medesimo tenuto a controllare che la totalità di tali materiali corrisponda alle caratteristiche prescritte.

Il FORNITORE su richiesta del COMMITTENTE e/o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e/o del DIRETTORE LAVORI dovrà in ogni momento comprovare che le caratteristiche e la qualità dei materiali forniti sono corrispondenti alle caratteristiche prescritte.

Prima che i materiali siano impiegati dal FORNITORE ai fini dell'esecuzione della FORNITURA, il COMMITTENTE e/o il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO potranno pretendere dal FORNITORE medesimo l'esecuzione di prove sperimentali sugli stessi materiali. Il FORNITORE è tenuto in tal caso a fornire mezzi e mano d'opera occorrenti e assumere a proprio carico ogni relativo onere ivi incluso quello correlati all'esecuzione di prove da parte degli Istituti autorizzati.

Resta fermo l'obbligo del FORNITORE di provvedere comunque alle prove, anche sperimentali, richieste dal DIRETTORE DEI LAVORI.

In nessun caso l'attività di cui sopra darà diritto al FORNITORE di avanzare richieste di riconoscimenti economici ovvero di differimento dei termini di esecuzione della FORNITURA.

Qualora il COMMITTENTE e/o il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO rifiuti qualche fornitura di materiale perché ritenuta non corrispondente alle specifiche tecniche indicate nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, il FORNITORE dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti. I materiali rifiutati dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO o dal COMMITTENTE dovranno essere immediatamente ripresi ed allontanati dai luoghi di consegna a cura e spese del FORNITORE medesimo.

Parimenti il dovere di sostituzione dei BENI incombe sul FORNITORE nell'ipotesi di mancata accettazione dei beni da parte del DIRETTORE DEI LAVORI e ciò anche nel caso in cui il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO abbia accettato i materiali.

Articolo 14.

(Ispezioni, verifiche e controlli del COMMITTENTE in stabilimento)

Nel corso del CONTRATTO, il COMMITTENTE, per il tramite del RESPONSABILE DEL CONTRATTO, del DIRETTORE DEI LAVORI ovvero di soggetti ispettori appositamente delegati da questi, ha facoltà di compiere presso i luoghi ove il FORNITORE produca o faccia produrre i BENI, controlli e verifiche in ordine allo svolgimento del CONTRATTO e di richiedere e controllare la rispondenza della FORNITURA a quanto previsto contrattualmente, sia nel corso della produzione che all'atto della consegna dei BENI.

I soggetti di cui al precedente comma potranno a loro giudizio porre il veto all'impiego di materiali ed alla spedizione di BENI che durante le ispezioni, i collaudi e/o controlli di qualità in fabbrica non risultassero conformi alle caratteristiche richieste nei DOCUMENTI CONTRATTUALI. Il benestare alla spedizione da parte degli ispettori del COMMITTENTE, dopo l'avvenuta verifica negli stabilimenti indicati dal FORNITORE, non farà decadere la responsabilità inerente alle garanzie di cui all'Articolo 24.

Il FORNITORE concederà il libero accesso alle proprie officine agli ispettori del COMMITTENTE o loro delegati e darà loro tutta la necessaria assistenza allo svolgimento dei loro compiti, ivi

incluso l'uso gratuito degli strumenti necessari ai controlli; il FORNITORE si impegna ad ottenere analogo impegno dai propri eventuali subcontraenti.

Al fine di agevolare i controlli e le verifiche di cui sopra, il FORNITORE è obbligato a tenere sul luogo delle lavorazioni un proprio rappresentante competente, da esso pienamente autorizzato ad agire e a ricevere le direttive necessarie dai soggetti delegati dal COMMITTENTE per effettuare i predetti controlli e verifiche.

I controlli e le verifiche eseguite dal COMMITTENTE nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità del FORNITORE per vizi, difetti e difformità della FORNITURA, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia del FORNITORE stesso per le parti di FORNITURA e materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo al FORNITORE, né alcuna preclusione in capo alla COMMITTENTE.

Articolo 15.

(Collaudi effettuati sui BENI prima della consegna)

Ove espressamente previsto nei DOCUMENTI CONTRATTUALI, i collaudi e le prove in genere da compiersi prima della consegna dei BENI dovranno essere eseguiti in presenza del RESPONSABILE DEL CONTRATTO o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Il FORNITORE dovrà comunicare al COMMITTENTE, solo ed esclusivamente a mezzo telex o telegramma o fax con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo, la data esatta del collaudo, specificando la sigla dell'ITEM interessato, la posizione del CONTRATTO, e le relative quantità pronte al collaudo, se trattasi di collaudo preliminare o finale, stima del numero, dimensioni e peso dei colli che dovranno essere approntati a collaudo avvenuto. Tutte le pratiche relative alle approvazioni e/o collaudi da parte di Enti Ufficiali per i materiali ordinati al FORNITORE saranno effettuati a cura e spese dello stesso. La relativa documentazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata al COMMITTENTE.

Soltanto i BENI che avranno superato le prove di cui al presente articolo potranno essere consegnati.

Resta inteso che alle prove di cui al presente articolo potrà intervenire il DIRETTORE DEI LAVORI con obbligo del FORNITORE ad informarsi in ordine all'esito delle verifiche eseguite dallo stesso DIRETTORE DEI LAVORI ed alle conseguenti prescrizioni ed ordini che dovesse impartire.

Articolo 16.

(Imballi)

I BENI saranno consegnati con imballi predisposti a cura e spese del FORNITORE, suddivisi per ITEM, e dovranno essere idonei alle modalità di trasporto e movimentazione, di carico, scarico e deposito. Gli imballi dovranno altresì consentire che i BENI possano essere conservati nei magazzini del COMMITTENTE per un periodo di almeno 12 (dodici) mesi in area scoperta ed in condizioni di ambiente marino.

Ogni imballo dovrà includere le necessarie copie del packing list.

I prezzi contrattuali comprendono le spese per gli imballi dei materiali di qualsiasi tipo come previsti nei DOCUMENTI CONTRATTUALI.

Articolo 17.

(Marcature)

Ciascuna lamiera sarà contrassegnata in maniera ben visibile con pittura indelebile come segue:

- a) Item N. _____;
- b) Indicazioni inerenti la rintracciabilità del pezzo;
- c) Peso lordo kg. _____;
- d) Peso netto kg. _____;
- e) Dimensioni mm _____;

Articolo 18.

(Spedizione e Trasporto)

Non appena i BENI saranno pronti per la spedizione, il FORNITORE dovrà contattare il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, il quale disporrà per il ricevimento dei BENI stessi presso il CANTIERE.

I BENI consegnati in CANTIERE dovranno essere corredati da documento di trasporto (D.d.T.) con destinatario il COMMITTENTE (nella cui causale dovrà essere precisato che trattasi di "vendita") e dai certificati in duplice copia in lingua italiana previsti nei DOCUMENTI CONTRATTUALI e dalle leggi applicabili.

Ogni "Documento di trasporto (DDT)" dovrà contenere gli elementi richiesti a termini di legge:

- a) dettagliare il contenuto di ogni singola spedizione;
- b) precisare, per ogni singola voce:
 - 1. la completa descrizione dei BENI trasportati;
 - 2. gli ITEM che identificano i BENI trasportati;
 - 3. se la quantità consegnata è a saldo o in acconto;
- c) riportare elenco e numero dei certificati consegnati.

Articolo 19.

(Consegna dei BENI)

I BENI pronti per la spedizione saranno resi al COMMITTENTE, con oneri e rischi a carico del FORNITORE, secondo le modalità ed i termini indicati nel presente articolo.

Il COMMITTENTE si riserva di comunicare al FORNITORE, almeno 30 gg. prima della data di ciascuna consegna, eventuali ulteriori sedi, al di fuori della provincia di Venezia

(terraferma), per la fornitura del materiale; in tal caso dette sedi, raggiungibili utilizzando la viabilità ordinaria, potrebbero essere localizzate in provincia di Padova e/o di Ferrara.

Fermo quanto sopra, i termini di consegna, da intendersi in giorni solari e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto e coerenti con il CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA sono i seguenti:

BENI	ITEM	Descrizione materiali	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	N° totale	Termini di consegna dalla data firma contratto
Lamiere Bocca di Lido S. Nicolò	A	Lamiere EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N – Z35	120	2560	10100	8	entro 90 gg
	B	Lamiere EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N – Z35	120	1720	10320	9	
	C	Lamiere EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N – Z35	120	2540	8820	4	
	D	Lamiere EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N	80	2450	6750	5	
	E	Lamiere EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N	80	2450	5500	6	
	F	Lamiere EN 10029 classe B Acciaio S355J2+N	30	2450	8700	6	
Lamiere Bocca di Malamocco	A	Lamiere EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N – Z35	120	2560	10100	8	entro 150 gg
	B	Lamiere EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N – Z35	120	1720	10320	8	
	C	Lamiere EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N – Z35	120	2540	8820	4	
	D	Lamiere EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N	80	2450	6750	5	
	E	Lamiere EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N	80	2450	5500	5	
	F	Lamiere EN 10029 classe B Acciaio S355J2+N	30	2450	8700	6	
Lamiere Bocca di Chioggia	A	Lamiere EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N – Z35	120	2560	10100	8	entro 210 gg
	B	Lamiere EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N – Z35	120	1720	10320	7	
	C	Lamiere EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N – Z35	120	2540	8820	4	
	D	Lamiere EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N	80	2450	6750	5	
	E	Lamiere EN 10029 classe B Acciaio S355K2+N	80	2450	5500	4	
	F	Lamiere EN 10029 classe B Acciaio S355J2+N	30	2450	8700	6	

Ai fini del calcolo dei tempi di consegna e della conseguente applicazione della penale, i BENI si intendono forniti alla data in cui essi giungono al punto di consegna completi di tutta la documentazione/certificazione richiesta, salvi gli effetti dell'eventuale esito negativo dei controlli e collaudi da effettuarsi ai fini dell'accettazione provvisoria della FORNITURA ai sensi dell'Articolo 23.

Se, in esito ai controlli ed alle verifiche di cui all'Articolo 15 del CONTRATTO, a insindacabile giudizio del COMMITTENTE, si accertasse o fosse prevedibile un ritardo nell'esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini di consegna, il FORNITORE sarà tenuto ad adottare le opportune misure per accelerare il ritmo delle prestazioni, anche provvedendo ad aumenti del personale e/o ricorrendo a lavoro notturno o festivo, senza che questo possa legittimare la richiesta di alcun onere addizionale o possa costituire motivo di reclamo per il FORNITORE e fermo restando il pagamento delle penali per eventuali ritardi.

In qualsiasi modo si proceda ad una accelerazione delle prestazioni, le misure adottate dal FORNITORE dovranno rispettare completamente le norme in materia di sicurezza e la qualità dei risultati attesi. In nessun caso, tali accelerazioni potranno giustificare un qualsiasi degrado delle prestazioni e della qualità dei BENI.

La proprietà dei BENI si intende trasferita al COMMITTENTE all'atto della consegna degli stessi da parte del FORNITORE al luogo di consegna di cui al precedente comma 2, consegna che sarà verbalizzata dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO o da suo collaboratore dotato di valida delega.

Articolo 20.

(Penali da ritardata consegna)

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di consegna indicati nel CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, verrà applicata una penale pari allo 0,3% (zerovirgolatrepercento) dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora il complesso delle penali maturate superino il 10% dell'importo contrattuale, sarà facoltà del COMMITTENTE risolvere il CONTRATTO per inadempimento ai sensi dell'Articolo 37.

L'avvenuta integrale ultimazione della FORNITURA in ogni sua parte anche accessoria e/o complementare deve essere riscontrata in contraddittorio con il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO che ne redigerà formale verbale.

Il FORNITORE prende atto che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del COMMITTENTE al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito per il ritardo dei LAVORI.

A tal fine il FORNITORE prende atto che gli eventuali danni, ulteriori rispetto a quelli ristorati mediante l'applicazione della penale, saranno connessi e conseguenti ai ritardi nella realizzazione delle opere per l'esecuzione delle quali i BENI sono acquistati dal COMMITTENTE, consistenti nella costruzione delle opere di regolazione delle maree alle tre bocche di porto (Sistema MOSE).

Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra potranno essere compensati da parte del COMMITTENTE con quanto dovuto al FORNITORE a qualsiasi titolo, e/o mediante escussione, in tutto o in parte, della CAUZIONE.

In tal caso, il FORNITORE è tenuto al reintegro della CAUZIONE entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il COMMITTENTE avrà facoltà di risolvere il CONTRATTO per inadempimento del FORNITORE ai sensi dell'Articolo 37.

Articolo 21.

(Contabilizzazione della FORNITURA, fatturazione e pagamenti in conto. Tratteneute a garanzia)

Il peso dei materiali da pagare in chilogrammi verrà determinato mediante pesatura in contraddittorio e stesura di un verbale controfirmato dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO del COMMITTENTE. Se il peso effettivo risulterà inferiore al peso teorico diminuito della tolleranza ammessa dalle Specifiche Tecniche, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO respingerà la FORNITURA; se invece risulterà superiore al peso teorico aumentato della tolleranza, è facoltà del RESPONSABILE DEL CONTRATTO accettare la FORNITURA e, qualora accettata, verrà compensato soltanto il peso teorico aumentato del valore di tolleranza ammesso secondo Specifica Tecnica.

La contabilità sarà redatta previa verifica in contraddittorio ad avvenuta consegna dei BENI con emissione di specifico S.A.F. (stato avanzamento fornitura) numerato progressivamente.

Il S.A.F. sarà redatto dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO applicando alle singole quantità di BENI forniti i prezzi di cui all'ELENCO PREZZI DI FORNITURA ridotti del ribasso del _____ % offerto dal FORNITORE in sede di offerta.

Il S.A.F. sarà portato all'attenzione del RESPONSABILE DEL CONTRATTO per il visto di approvazione, che sarà apposto o, eventualmente, rifiutato, entro i 30 giorni successivi alla data di riferimento del S.A.F. medesimo.

L'inserimento dei BENI in contabilità non equivale ad accettazione nemmeno provvisoria dei materiali.

Ogni pagamento è subordinato alla emissione della fattura in originale, emessa entro 15gg dall'apposizione del visto del RESPONSABILE DEL CONTRATTO sul S.A.F. e comunque nel rispetto delle normative fiscali, la quale dovrà contenere i seguenti riferimenti:

- S.A.F. di riferimento;

- l'espressa menzione che il credito non è cedibile ai sensi dell'Articolo 32 del CONTRATTO.

Detta fattura dovrà essere inviata per posta a: _____.

Il FORNITORE assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. Pertanto, il bonifico bancario dovrà essere eseguito dal COMMITTENTE sul conto corrente bancario o postale intestato a presso.....di, avente le seguenti coordinate:

Coordinate bancarie Europee (IBAN)					
		Coordinate bancarie nazionali (BBAN)			
Paese	Check digit	Cin	ABI	CAB	Conto

Il bonifico bancario o postale dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione di cui al

presente articolo, il seguente codice unico di progetto (CUP) D51B02000050011.

La/e persona/e delegate ad operare sul suddetto conto è/sono Codice Fiscale.....

In occasione di ciascun pagamento, il FORNITORE dovrà presentare al RESPONSABILE DEL CONTRATTO:

- a. la documentazione idonea ad attestare la propria correttezza e regolarità retributiva, contributiva, previdenziale ed assicurativa, e in particolare il Documento Unico di Regolarità Contributiva, rilasciati dagli enti interessati in Italia o all'estero;
- b. la documentazione di cui al punto a. relativa ad eventuali subcontraenti autorizzati, rilasciati dagli enti interessati in Italia o all'estero;
- c. quietanze dell'avvenuto pagamento degli eventuali subcontraenti ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 comma 3 del D.Leg.vo 163/06.

In difetto, il credito non sarà esigibile e il pagamento verrà sospeso, senza maturazione di interessi, sino all'avvenuto adempimento di quanto sopra da parte del FORNITORE e sarà posto a garanzia dell'adempimento medesimo con facoltà del COMMITTENTE di sostituirsi al FORNITORE nell'adempimento degli obblighi del medesimo nei confronti delle maestranze, del fisco e degli Istituti assicurativi e previdenziali, valendo il presente atto quale delega conferita dal FORNITORE al COMMITTENTE a procedere in tal senso.

Il COMMITTENTE potrà pertanto compensare i crediti verso il FORNITORE derivati dalle attività di cui al precedente comma con i debiti verso il FORNITORE stesso per prestazioni realizzate.

Il COMMITTENTE, al maturare delle condizioni, provvederà a disporre il pagamento delle prestazioni eseguite a 120 giorni dall'apposizione del visto del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.

Su ciascun pagamento da effettuarsi verrà operata una trattenuta pari allo 0,5% dell'importo, a garanzia del versamento degli oneri contributivi, assicurativi e previdenziali a favore dei lavoratori.

Tale trattenuta verrà restituita in occasione del pagamento del saldo, a 120 giorni dalla accettazione provvisoria degli ultimi BENI forniti e previa trasmissione da parte del FORNITORE al COMMITTENTE del Documento Unico di Regolarità Contributiva nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, laddove dovuti.

Il FORNITORE non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione della FORNITURA invocando ritardi nei pagamenti e divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull'entità dei medesimi, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni ai sensi del successivo Articolo 34. In ogni caso il FORNITORE dichiara espressamente di rinunciare alla facoltà di cui all'art. 1460 del codice civile.

In caso di ritardo nei pagamenti verranno corrisposti al FORNITORE unicamente gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, primo comma, del c.c., per i primi 60 giorni e, quindi, applicando gli interessi moratori ai sensi dei Decreti Ministeriali relativi agli appalti di lavori pubblici per i successivi giorni, da intendersi comunque comprensivi del maggior danno di cui all'art. 1224 c.c.

L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere ufficialmente comunicata al RESPONSABILE DEL CONTRATTO con espressa menzione che l'indicazione è fatta ai fini di cui al presente articolo del CONTRATTO, fermi restando gli adempimenti di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

Articolo 22.

(CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA)

La FORNITURA dovrà essere resa con le tempistiche indicate nel CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA presso il CANTIERE, secondo le modalità e con i quantitativi indicati per ciascuna consegna dal precedente Articolo 19.

Il FORNITORE, oltre a quanto previsto dalla DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE, entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del CONTRATTO, dovrà presentare al COMMITTENTE un completo programma di dettaglio della esecuzione della FORNITURA che comprenda, tra l'altro, l'individuazione delle tempistiche relative:

- ai piani e programmi di produzione riferito ai singoli ITEM;
- ai piani e programmi dei collaudi di fabbrica;

il tutto in linea con il contenuto del CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA.

Il COMMITTENTE, entro 10 giorni dalla sua presentazione, dovrà approvare o respingere il menzionato programma.

In tale ultima ipotesi, il FORNITORE è tenuto, nel termine di 3 giorni dalla comunicazione del rigetto da parte del COMMITTENTE, a ripresentare il programma con le modifiche e/o aggiornamenti richiesti.

La mancata presentazione o revisione del programma nei termini di cui sopra costituirà grave inadempimento del FORNITORE, legittimando la risoluzione del CONTRATTO, da parte del COMMITTENTE, per colpa, ai sensi dell' Articolo 37, con ogni conseguenza ivi esposta.

Il RESPONSABILE DEL CONTRATTO può modificare il CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA trasmettendo al FORNITORE eventuali aggiornamenti con un preavviso di 15 giorni.

Articolo 23.

(Accettazione provvisoria della FORNITURA)

L'accettazione provvisoria della FORNITURA avviene, successivamente all'espletamento di tutti i controlli e verifiche sui BENI consegnati in conformità ai DOCUMENTI CONTRATTUALI ed alla normativa vigente, e risulterà da appositi verbali di accettazione provvisoria redatti dal DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO e approvati dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO.

In caso di esito negativo il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO indicherà al FORNITORE i motivi di tale esito negativo, invitandolo a provvedere al completamento della FORNITURA e/o alla soluzione delle problematiche emerse.

Il tempo che verrà impiegato dal FORNITORE al fine di provvedere al completamento della FORNITURA e/o alla risoluzione delle problematiche emerse in sede di accettazione andrà

ad aggiungersi, ai fini del calcolo della penale per ritardata consegna, al tempo già impiegato per l'esecuzione della FORNITURA.

Articolo 24.

(Responsabilità del FORNITORE)

Il FORNITORE assume la completa responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, dell'esecuzione del CONTRATTO quale unico responsabile delle prestazioni affidate, dei luoghi detenuti, dei materiali, dei mezzi e degli attrezzi all'uopo apprestati, sia direttamente che indirettamente, e di qualsiasi attività posta in essere in dipendenza del CONTRATTO. La presenza ed i controlli da parte del personale del COMMITTENTE o dei soggetti dal medesimo incaricati e/o autorizzati, non limita né riduce la piena ed esclusiva responsabilità del FORNITORE.

Il FORNITORE è responsabile in ordine alla realizzazione dei BENI ed alla loro rispondenza alle condizioni di efficienza, sicurezza e conformità a regolamenti, autorizzazioni ed alle normative vigenti. Resta, comunque, inteso che il FORNITORE è tenuto ad effettuare i necessari interventi, sebbene non previsti nei progetti, a propria cura e spese, per adeguare i BENI alle suddette condizioni di efficienza, sicurezza e conformità nel caso vengano riscontrate manchevolezze, rispetto a quanto prescritto, in qualsiasi momento sino al collaudo finale della FORNITURA.

Il FORNITORE assume altresì piena e integrale responsabilità per la garanzia di cui agli artt. 1490 e seguenti del codice civile.

Il FORNITORE dovrà garantire i BENI esenti da vizi di materiali e da difetti di costruzione per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'accettazione provvisoria o, in mancanza, dalla data di impiego dei BENI, nell'ambito della costruzione degli elementi maschio delle barriere di S. Nicolo', Malamocco e Chioggia nell'ambito degli "interventi alle bocche lagunari per la regolazione dei flussi di marea" del sistema "MOSE". In deroga all'art. 1495 del codice civile, il COMMITTENTE decade dal diritto della garanzia, se non denuncia i vizi al FORNITORE entro 6 mesi dalla scoperta.

Fermo restando il diritto del COMMITTENTE all'eventuale risarcimento del danno, durante il periodo di garanzia il FORNITORE sarà tenuto a sostituire e/o riparare, a propria cura, spese e nel minor tempo possibile, l'insieme o le parti dei BENI che per qualsiasi motivo non imputabile al COMMITTENTE, risultassero difettose, non funzionanti e comunque non rispondenti ai requisiti richiesti. Il FORNITORE dovrà garantire quanto sostituito e/o riparato per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi in accordo al termine di cui sopra.

In ogni caso la mancata tempestiva esecuzione da parte del FORNITORE di eventuali sostituzioni e/o riparazioni, ricadenti nel termine di garanzia menzionato, darà diritto al COMMITTENTE di effettuarli per proprio conto addebitando le relative spese nonché ogni danno diretto e/o indiretto conseguente al FORNITORE.

Con riferimento, pertanto, ai vizi, alle difformità ed ai gravi difetti insorti dopo l'accettazione provvisoria e prima dell'accettazione definitiva della FORNITURA, il FORNITORE non sarà ritenuto responsabile soltanto nel caso in cui provi che il vizio, la difformità o il grave difetto derivino da cattiva conservazione e/o utilizzazione e/o movimentazione e/o montaggio da parte del COMMITTENTE.

Rimane comunque ferma la responsabilità del FORNITORE per reati che siano derivati dall'esecuzione della FORNITURA viziata ovvero dall'esecuzione secondo istruzioni e/o disposizioni errate, nonché la responsabilità civile per danni arrecati a terzi nella esecuzione.

Articolo 25.

(Accettazione definitiva della FORNITURA)

L'accettazione definitiva della FORNITURA avverrà con il collaudo - positivo, ed esente da vizi per quanto attiene alla qualità ed al funzionamento dei BENI - degli elementi maschio delle barriere di S. Nicolo', Malamocco e Chioggia, nell'ambito del sistema "MOSE", alla realizzazione dei quali la FORNITURA è destinata.

Fino ad accettazione definitiva il FORNITORE risponde di eventuali difetti non precedentemente rilevati che abbiano comportato detrazioni in sede di collaudo o ritardi del collaudo stesso.

Articolo 26.

(Variazioni Contrattuali)

Il COMMITTENTE avrà il diritto di ordinare al FORNITORE in qualsiasi momento nell'arco temporale di validità del CONTRATTO, qualsiasi variazione in più o in meno alla quantità o alla qualità dei BENI da fornire.

Qualora, nel corso dell'esecuzione della FORNITURA risultino da fornire BENI di qualità o caratteristiche differenti da quelli oggetto di CONTRATTO, il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO provvederà alla formulazione di nuovi prezzi, ragguagliandoli per quanto possibile a quelli di prestazioni simili previste nel CONTRATTO, ovvero, quando non sia possibile in tutto o in parte l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, a loro volta ragguagliate, salvo diversa esplicita pattuizione, alle analisi o ai prezzi di mercato correnti alla data dell'offerta tenendo conto dell'eventuale ribasso offerto.

In caso di mancato accordo il FORNITORE sarà comunque tenuto a fornire i BENI richiesti dal COMMITTENTE ai prezzi approvati dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO, salva la facoltà di riserva di cui all'Articolo 34.

I tempi di evasione della FORNITURA conseguenti la variazione stessa verranno rideterminati in proporzione a quanto originariamente previsto. In ogni caso le variazioni s'intendono valide solo se perfezionate dalle PARTI per iscritto.

Ove tali variazioni comportassero un aumento o una diminuzione complessivi di corrispettivo non superiore al 20%, il FORNITORE sarà tenuto a dare esecuzione alla richiesta di variazione e, anche laddove rifiuti di sottoscrivere il relativo atto aggiuntivo non condividendone i contenuti, sarà tenuto a dare esecuzione all'ordine del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, siglato dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO, con il quale questi abbiano dato disposizione di dare comunque corso alla variante.

Nei casi predetti, il FORNITORE non avrà diritto ad alcun indennizzo o sovrapprezzo in relazione all'aumento e alla diminuzione delle prestazioni. Il FORNITORE non potrà, autonomamente, apportare alcuna variazione alla FORNITURA, se non previa autorizzazione scritta del COMMITTENTE.

Ove la variante in aumento superi il predetto limite del 20%, il COMMITTENTE ne darà comunicazione al FORNITORE, il quale ultimo, nel termine di 8 (otto) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della comunicazione, deve dichiarare per iscritto al COMMITTENTE se non intende dare esecuzione al CONTRATTO anche oltre il predetto limite del 20% o se, al contrario intende dare esecuzione integrale al CONTRATTO indicando in tal caso, relativamente alle lavorazioni eccedenti, a quali condizioni; in tale secondo caso, il COMMITTENTE deve rendere note le proprie determinazioni sulle richieste del FORNITORE entro i successivi 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. Ove il FORNITORE, ricevuta la comunicazione del COMMITTENTE, non fornisca nel termine di otto giorni di cui sopra la suddetta dichiarazione scritta, si intende manifestata la sua volontà di accettare la prosecuzione delle prestazioni per come variate in eccesso ai limiti del 20% agli stessi patti, prezzi e condizioni. Nel caso in cui il COMMITTENTE, ricevuta la dichiarazione del FORNITORE, non comunichi le proprie determinazioni nel termine fissato dal presente comma, si intendono respinte le condizioni avanzate dal FORNITORE, con conseguente riduzione dell'oggetto contrattuale ai soli BENI non coinvolti dalla variante.

Nel caso di variante in diminuzione per oltre il 20% dell'importo contrattuale, al FORNITORE verrà riconosciuto unicamente un indennizzo forfetario nella misura del 5% dell'importo delle prestazioni non più da eseguirsi eccedenti il predetto limite.

Il FORNITORE ha l'obbligo di eseguire tutte le varianti o modifiche della FORNITURA disposte per iscritto dal COMMITTENTE ai sensi del precedente comma; eventuali contestazioni in ordine alle conseguenze di tali variazioni sui corrispettivi ovvero sui tempi di esecuzione non esimono il FORNITORE dall'onere di dare alle varianti ordinate immediata esecuzione, salvo successivo concordamento del corrispettivo, ovvero la tempestiva proposizione di riserva a norma del successivo Articolo 34.

Articolo 27.

(Prescrizioni a tutela dei lavoratori del FORNITORE)

Il FORNITORE è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del CONTRATTO, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

Il FORNITORE è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nell'esecuzione del CONTRATTO condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Il FORNITORE è tenuto a dimostrare di aver adempiuto a quanto sopra mediante la produzione al COMMITTENTE, e per esso al RESPONSABILE DEL CONTRATTO, della documentazione prescritta dal comma 6 e dal comma 6 bis dell'art. 118 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e ss.mm. prima dell'inizio della esecuzione delle prestazioni e successivamente, durante il corso della FORNITURA, ogni qualvolta richiesto dal COMMITTENTE.

Qualora il COMMITTENTE, anche successivamente alla ultimazione della FORNITURA, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere il FORNITORE o il suo subfornitore, il COMMITTENTE

medesimo avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito a qualunque titolo spettante al FORNITORE.

Articolo 28.

(Oneri a carico del COMMITTENTE)

Sono a carico del COMMITTENTE solo ed esclusivamente gli oneri di seguito elencati:

- a) scarico dei BENI in arrivo in CANTIERE;
- b) effettuazione dei controlli a campione sui BENI consegnati per verificare la corrispondenza qualitativa alla DOCUMENTAZIONE trasmessa dal FORNITORE a corredo dei BENI stessi;
- c) presenziare a controlli, verifiche prove di collaudo sui BENI presso il FORNITORE.

Articolo 29.

(Danni a terzi)

Sono a carico del FORNITORE tutte le misure e tutti gli adempimenti occorrenti per evitare il verificarsi di danni ai BENI, all'ambiente, alle persone ed alle cose e a tutti i terzi, ivi compreso il COMMITTENTE, nella esecuzione del CONTRATTO.

Il FORNITORE è, pertanto, responsabile di tutti i danni che i BENI dovessero subire in conseguenza dei propri comportamenti o inadempimenti, nonché di ogni danno, di qualsiasi natura, che possa derivare a persone e/o cose durante la esecuzione delle prestazioni; il FORNITORE terrà, quindi, indenne il COMMITTENTE - nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili all'attività del FORNITORE medesimo, ivi incluse spese legali e di giudizio.

Il FORNITORE deve pertanto adottare, durante l'esecuzione della FORNITURA, tutte le precauzioni e predisposizioni richieste dalla legislazione vigente o comunque necessarie, secondo valutazioni di prudenza, diligenza e perizia, a evitare danni a persone e cose.

Il COMMITTENTE, nei limiti in cui risponde a terzi anche dell'operato del FORNITORE, ha azione di regresso nei suoi confronti per ogni fatto ad esso imputabile.

Il FORNITORE, nel caso di responsabilità ai sensi del presente articolo, sarà obbligato a provvedere con immediatezza ad effettuare i dovuti ripristini e/o a risarcire il danno. In difetto, i necessari interventi saranno realizzati dal COMMITTENTE in danno del FORNITORE, anche rivalendosi sulle somme ritenute dal COMMITTENTE a qualsiasi titolo, su pagamenti ancora da effettuare nei confronti del FORNITORE nonché mediante escussione della CAUZIONE.

Qualora i terzi, per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della esecuzione delle prestazioni oggetto del CONTRATTO dovessero convenire in giudizio il COMMITTENTE, il FORNITORE è tenuto a costituirsi in giudizio a semplice richiesta dell'COMMITTENTE stesso, anche in corso di istruttoria, dietro invito rivoltagli mediante lettera raccomandata ed anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del codice di procedura civile, per assumere su di sé la lite e mantenere indenne il COMMITTENTE dalle pretese dei terzi.

Nel caso di eventuale condanna solidale al risarcimento dei danni, il FORNITORE dovrà provvedere direttamente al pagamento di tutto quanto dovuto ai terzi danneggiati onde evitare azioni esecutive in danno del COMMITTENTE. Il FORNITORE, qualora, per qualsiasi motivo, non abbia partecipato al giudizio, benché invitato, si impegna ad accettare come senz'altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando ad ogni eccezione o reclamo, e pertanto si impegna a mantenere indenne il COMMITTENTE di ogni e qualsiasi somma quest'ultimo dovesse essere condannato a pagare, ivi comprese le spese di lite.

Articolo 30.

(Cauzione)

La cauzione definitiva nella misura del ____ % (determinata ai sensi del comma 1 dell'Art. 113 e dell'art. 75 comma 7 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii.) dell'importo contrattuale, pari, quindi, ad € _____ è stata prestata dal FORNITORE mediante _____.

Si conviene espressamente che la CAUZIONE è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dal FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO e copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti dal FORNITORE con la sottoscrizione del CONTRATTO.

L'importo della CAUZIONE dovrà essere successivamente adeguato in rapporto all'eventuale variare dell'Importo Contrattuale.

La CAUZIONE così prestata copre gli oneri che il COMMITTENTE dovesse sostenere per il mancato od inesatto adempimento, da parte del FORNITORE, delle obbligazioni previste in CONTRATTO, ed è prestata altresì a garanzia del rimborso delle seguenti somme:

- a) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- b) maggiori somme pagate dal COMMITTENTE per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del CONTRATTO disposta in danno del FORNITORE o di verificarsi della condizione risolutiva espressa di cui all'Articolo 37;
- c) eventuali somme pagate dal COMMITTENTE e per quanto dovuto dal FORNITORE per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
- d) eventuali somme pagate dal COMMITTENTE e non dovute al FORNITORE per effetto delle responsabilità di cui agli artt. 1490 e seguenti del codice civile, ed in genere da qualsiasi responsabilità che possa risalire al COMMITTENTE anche verso terzi per i BENI;
- e) eventuali oneri sostenuti dal COMMITTENTE per la risoluzione di non Conformità rilevate dalla DIREZIONE LAVORI sui BENI;
- f) qualsiasi ulteriore ragione di credito che il COMMITTENTE vanti o ritenga di vantare nei confronti del FORNITORE.

Il FORNITORE è obbligato a reintegrare l'importo della CAUZIONE di cui il COMMITTENTE si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del CONTRATTO entro 15 giorni dalla richiesta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.

La mancata integrazione della CAUZIONE comporterà la facoltà del COMMITTENTE di dichiarare la risoluzione di diritto del medesimo CONTRATTO, oppure, in alternativa, la facoltà del COMMITTENTE di trattenere i primi crediti maturati dal FORNITORE sino alla concorrenza dell'importo della CAUZIONE da ricostituire, in tale ultimo caso l'importo trattenuto verrà restituito dopo la presentazione della fideiussione. In caso di risoluzione del CONTRATTO per mancata reintegrazione della CAUZIONE di cui al presente articolo, il FORNITORE sarà obbligato a risarcire al COMMITTENTE tutti gli oneri e i danni che lo stesso dovesse subire per l'esecuzione in proprio o tramite terzi delle prestazioni oggetto di affidamento e per ogni altra conseguenza derivante dall'inadempienza del FORNITORE.

L'eventuale escussione della fideiussione non pregiudica il diritto del COMMITTENTE di richiedere ed ottenere il risarcimento del maggior danno.

La CAUZIONE sarà svincolata con le modalità di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii. e il residuo non svincolato durante l'esecuzione della FORNITURA sarà svincolato all'emissione del certificato di collaudo positivo relativo alle barriere mobili di S. Nicolo', Malamocco e Chioggia, nell'ambito del sistema "MOSE" cui i BENI oggetto della FORNITURA sono destinati.

In ogni caso lo svincolo della fideiussione oggetto del presente articolo non comporta il venir meno delle responsabilità del FORNITORE ai sensi di legge e di CONTRATTO per eventuali vizi e difetti dei BENI.

Articolo 31.

(Subcontratti)

É assolutamente vietato al FORNITORE, sotto pena di immediata risoluzione del CONTRATTO per colpa e risarcimento di ogni danno e spesa al COMMITTENTE, di affidare a terzi, attraverso subcontratti anche parziali, l'esecuzione della FORNITURA, a meno che non intervenga preventivamente, da parte del COMMITTENTE, una specifica autorizzazione scritta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO.

I subappalti saranno soggetti alle disposizioni dell'articolo 118 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii. E delle prescrizioni di cui al disciplinare di gara.

Il FORNITORE a seguito di specifica autorizzazione scritta del COMMITTENTE, potrà affidare in subcontratto a terzi l'esecuzione di parte della fornitura, nei limiti della quota prevista dal bando di gara e alle condizioni previste dall'art. 118 del Decreto Legislativo n.163/06 e ss.mm.e ii. ed i contratti di subaffidamento dovranno contenere obbligatoriamente:

- a) Apposita clausola sospensiva dell'efficacia fino all'ottenimento dell'autorizzazione del COMMITTENTE;
- b) Apposita clausola risolutiva espressa per il caso di eventuale revoca dell'autorizzazione concessa dal COMMITTENTE;
- c) Evidenziazione dei prezzi unitari praticati dal FORNITORE al subcontraente;
- d) Evidenziazione degli oneri della sicurezza, i quali non potranno essere assoggettati a ribasso alcuno.

L'autorizzazione del COMMITTENTE non riduce la piena e complessiva responsabilità del FORNITORE per le obbligazioni assunte con il CONTRATTO, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti del COMMITTENTE, che è estraneo sia a qualsiasi pretesa dei subcontrattisti sia a qualsiasi danno o molestia che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione degli interventi subaffidati. Il FORNITORE espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il COMMITTENTE da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dai subcontrattisti e/o da terzi.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione del CONTRATTO, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, ovvero qualora il COMMITTENTE accerti a suo insindacabile giudizio l'inadeguatezza delle prestazioni rese dai subsubcontrattisti, l'autorizzazione concessa potrà essere revocata con effetto immediato e il FORNITORE sarà tenuto a far valere la clausola risolutiva espressa di cui al quarto comma lettera b) del presente articolo o comunque a procedere alla risoluzione dei subcontratti, ferma restando la totale estraneità del COMMITTENTE da ogni pretesa e azione dei subfornitori.

Il venir meno di tale/i subaffidamenti non darà alcun diritto al FORNITORE di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per la consegna dei BENI.

Le autorizzazioni verranno rilasciate dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO su richiesta scritta del FORNITORE, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini per la consegna dei BENI ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta, i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata, di cui in appresso, il FORNITORE dovrà produrre quanto segue:

- a) Certificato CCIAA corredato di idonea dicitura antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98, riferita ai soggetti indicati dall'art. 2 comma 3 del medesimo D.P.R. 252/98;
- b) Dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 del D.Leg.vo 163/2006;
- c) Certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 in vigore, intestata al subcontraente e rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee;
- d) quant'altro richiesto dal RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro i 15 giorni successivi all'inoltro della documentazione di cui ai precedenti punti a) e b).

Costituisce parte delle prestazioni di CONTRATTO anche quella di trasporto dei BENI ai luoghi di consegna e quindi il suo subaffidamento è soggetto alle disposizioni del presente articolo, fermo che l'importo relativo al subaffidamento per il trasporto non concorrerà alla percentuale del 30% che costituisce il limite per la categoria prevalente.

La violazione del divieto di subappalto non autorizzato costituisce motivo di risoluzione in danno del CONTRATTO ai sensi dell'Articolo 37 e comunque comporta per il FORNITORE l'onere di tenere indenne il COMMITTENTE da qualsiasi effetto pregiudizievole degli atti stipulati in violazione dei divieti medesimi.

Articolo 32.

(Divieto di cessione del CONTRATTO, divieto di stipulazione di patti di riservato dominio, divieto di cessione del Credito e di mandato di pagamento)

E' fatto divieto al FORNITORE, a pena di risoluzione, di cedere il CONTRATTO a terzi.

Il FORNITORE non potrà stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali siano inserite clausole di riservato dominio del materiale fornito fino ad avvenuto pagamento della FORNITURA. La stipula di simili contratti, così come la violazione del divieto di cui al precedente comma, sarà motivo di risoluzione del CONTRATTO ai sensi dell'Articolo 37 e legittimerà il COMMITTENTE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal FORNITORE, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al FORNITORE medesimo.

E' fatto divieto al FORNITORE, ai sensi dell'art. 1260 comma 2 c.c., sotto qualsiasi forma, di cedere i crediti derivanti dal CONTRATTO in favore di terzi, salvo che a favore di Istituti di Credito, secondo le previsioni di cui all'art. 115 del D.P.R. 554/1999.

Resta fermo che la cessione sarà pro-solvendo, potendo il COMMITTENTE opporre tutte le eccezioni opponibili al FORNITORE.

Articolo 33.

(Antimafia - Variazioni Compagine Societaria)

E' in facoltà del COMMITTENTE di avviare, in ogni tempo, le verifiche come previste dal D.Lgs. n. 490/1994 e ss.mm.ii., e dal D.P.R. n. 252/1998, in merito al mantenimento della idoneità del FORNITORE all'esecuzione della FORNITURA, come attestata nelle premesse lettera g).

Nel caso le verifiche di cui all'Art. 10 del D.P.R.252/98 determinassero il venir meno della suddetta idoneità, il CONTRATTO si intenderà risolto ai sensi dell'art. 37 lett. a) del presente CONTRATTO.

In ogni caso il FORNITORE sarà tenuto a fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO tutta la documentazione dal medesimo eventualmente richiesta nonché a consentire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO e/o al DIRETTORE LAVORI l'effettuazione di verifiche e/o ispezioni.

Il FORNITORE si impegna a produrre, in ogni momento, a richiesta del RESPONSABILE DEL CONTRATTO ogni elemento utile per consentire al COMMITTENTE di esercitare e rinnovare le verifiche previste dal D.Lgs. n. 490/1994 e successive modifiche e integrazioni, e dal D.P.R. n. 252/1998.

Il FORNITORE si obbliga, pena la risoluzione del CONTRATTO, ad adempiere a quanto previsto dal D.P.C.M. n. 187/1991 ed in particolare ad effettuare completa e tempestiva comunicazione al COMMITTENTE circa eventuali modifiche ai dati già comunicati.

Articolo 34.

(Riserve del FORNITORE)

Il FORNITORE è tenuto a pena di decadenza a formulare al COMMITTENTE, mediante lettera raccomandata A.R. ed entro e non oltre 8 giorni naturali e consecutivi dal verificarsi del

fatto che ne costituisce la causa, ogni contestazione e/o richiesta di maggiori termini, corrispettivi, oneri o danni, indicando con precisione le ragioni della contestazione e/o della richiesta, nonché l'esatto ammontare della richiesta, dettagliando con precisione i criteri per la sua determinazione ed i relativi calcoli e fornendo a richiesta del COMMITTENTE gli opportuni documenti giustificativi.

Ove la causa della richiesta sia da ravvisare in fatti continuativi, il predetto termine di decadenza decorrerà dalla data della prima manifestazione del fatto continuativo stesso, salva la facoltà di quantificare i maggiori oneri al momento della cessazione dei fatti continuativi.

Eventuali contestazioni e/o richieste formulate con modalità diverse ovvero al di fuori dei limiti di tempo indicati nel presente articolo saranno inammissibili ed il FORNITORE decadrà dal diritto di far valere le relative pretese in qualsiasi sede.

La formulazione delle riserve non costituisce atto di messa in mora nei confronti del COMMITTENTE, nè costituisce titolo per sospendere o ritardare la regolare esecuzione della FORNITURA.

Articolo 35.

(Risoluzione delle controversie, Foro esclusivo)

Nessuna procedura contenziosa potrà essere avviata dal FORNITORE, a pena di improcedibilità, in relazione ad eventi che non siano stati oggetto di tempestiva riserva, nei modi di cui all'Articolo 34.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 240 bis del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., in sede giudiziale non potranno essere proposte domande per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve.

Fermo quanto sopra, ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in dipendenza e conseguenza del CONTRATTO, ivi comprese le controversie attinenti alla sua validità ed efficacia, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Venezia, con esclusione di qualsivoglia ulteriore Foro concorrente.

Articolo 36.

(Recesso del COMMITTENTE)

Il COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di addurre alcuna motivazione, ha la facoltà di recedere dal CONTRATTO in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del CONTRATTO stesso.

Il recesso ha effetto dal 15° giorno successivo alla ricezione da parte del FORNITORE della raccomandata A.R. con la quale il COMMITTENTE comunica la volontà di recedere dal CONTRATTO.

Al FORNITORE, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti, esclusivamente:

- a) il pagamento dei BENI consegnati e provvisoriamente accettati o accettabili al momento del recesso;

- b) il pagamento dei BENI eventualmente già prodotti alla data del recesso e non ancora consegnati, per come risultanti d apposito verbale di constatazione che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrà cura di redigere a tal fine, a condizione ovviamente che essi rispettino le condizioni per essere provvisoriamente accettati dal COMMITTENTE.

Al FORNITORE verrà altresì proposto un indennizzo forfetario nella misura del 5% dell'importo delle prestazioni non eseguite eccedente il limite del 75% dell'importo contrattuale originario.

Articolo 37.

(Risoluzione del CONTRATTO)

Fatto salvo quanto previsto in materia di risoluzione e/o termine in altre disposizioni del CONTRATTO e della normativa vigente, il COMMITTENTE ha facoltà di dichiarare risolto il CONTRATTO per colpa del FORNITORE ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi seguenti:

- a) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia in relazione all'esito delle verifiche di cui all'art. 10 D.P.R. n.252/98;
- b) violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di subaffidamento (Articolo 31), cessione di CONTRATTO stipulazione di patti di riservato dominio e cessione di credito (Articolo 32) e sicurezza dei lavoratori (Articolo 27);
- c) inadempimento nei pagamenti dei salari e stipendi alla manodopera ed ai dipendenti in genere, inadempimento nei pagamenti dei relativi contributi di legge e, in genere, violazione degli impegni normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti, accertata dal COMMITTENTE con qualsiasi mezzo;
- d) deliberato rifiuto o ritardo del FORNITORE nell'adempimento del CONTRATTO;
- e) quando il ritardo rispetto al tempo di esecuzione della FORNITURA abbia comportato l'applicazione di penali ai sensi dell'Articolo 20 pari al 10% del valore complessivo del CONTRATTO;
- f) in presenza di vizi di esecuzione della FORNITURA quando:
 - 1. il COMMITTENTE riscontrasse il continuo o persistente esito negativo delle prove eseguite sui BENI;
 - 2. le certificazioni esibite o prodotte dal FORNITORE, ai fini dell'aggiudicazione del CONTRATTO e della sua esecuzione, risultassero, in qualsiasi momento, irregolari;
 - 3. il vizio accertato sia grave e tale da non poter essere tempestivamente sanato nei tempi contrattuali;
 - 4. il FORNITORE non abbia ottemperato alla richiesta di presentazione di un piano di recupero dei vizi di esecuzione, ovvero abbia presentato un piano inidoneo, ovvero si sia reso inadempiente rispetto al piano accettato dal COMMITTENTE;
- g) quando il FORNITORE violi il D.L. 231/2001;
- h) nel caso di grave inadempimento o inosservanza degli obblighi o delle condizioni stabilite nel CONTRATTO, da cui possa risultare, ad insindacabile giudizio del

COMMITTENTE, compromessa l'esecuzione delle prestazioni secondo le più elevate regole dell'arte;

- i) in ogni altro caso previsto dal CONTRATTO;
- j) in ogni altro caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali, progettuali, normative ed alle buone regole dell'arte.

Nelle ipotesi di cui al precedente comma, il RESPONSABILE DEL CONTRATTO, previa eventuale acquisizione delle informazioni utili da parte del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO, provvederà a contestare al FORNITORE gli addebiti e potrà assegnare al medesimo un termine per porre rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia ritenuto, a sua esclusiva discrezione, suscettibile di rimedio.

Il FORNITORE dovrà comunque fornire al RESPONSABILE DEL CONTRATTO entro 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione della contestazione le proprie giustificazioni. Ove il FORNITORE non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso eventualmente assegnato ovvero non fornisca le giustificazioni richieste ovvero, ad insindacabile giudizio del COMMITTENTE, le medesime non siano ritenute soddisfacenti, il COMMITTENTE potrà disporre la risoluzione del CONTRATTO. Il COMMITTENTE, a suo insindacabile giudizio, potrà tenere conto delle giustificazioni presentate anche per valutare se estendere il termine per rimediare l'inadempimento.

Il CONTRATTO si intende soggetto alla condizione risolutiva espressa per l'ipotesi di fallimento del FORNITORE o sua sottoposizione a qualunque procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria, ovvero avvio di un procedimento per la sottoposizione ad una procedura concorsuale, ivi compresa la procedura di amministrazione straordinaria; morte del titolare, se ditta individuale.

Il contratto dovrà considerarsi risolto di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010, in tutti i casi in cui le transazioni di cui all'art. 21 siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa.

In caso di risoluzione del CONTRATTO o di verificarsi della condizione risolutiva espressa di cui al presente articolo il FORNITORE ha diritto esclusivamente:

- a) al pagamento dei BENI consegnati al momento del recesso;
- b) al pagamento dei BENI eventualmente già prodotti alla data del recesso e non ancora consegnati, per come risultanti d'apposito verbale di constatazione che il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO avrà cura di redigere a tal fine, a condizione ovviamente che essi rispettino le condizioni per essere accettati dal COMMITTENTE.

In ogni caso di risoluzione a termini del presente articolo, il COMMITTENTE applicherà al FORNITORE una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, fatto salvo il maggior danno, mediante la trattenuta sugli eventuali debiti del COMMITTENTE sussistenti all'atto della risoluzione nei confronti del FORNITORE e, ove necessario, anche mediante l'escussione della CAUZIONE fino alla concorrenza dell'importo della predetta penale.

Articolo 38.

(Esecuzione in danno)

Qualora il FORNITORE ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del CONTRATTO secondo le modalità ed entro i termini contrattualmente previsti, il COMMITTENTE potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dal FORNITORE e stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al COMMITTENTE.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il COMMITTENTE avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti del FORNITORE ovvero, in mancanza, sulla CAUZIONE.

Articolo 39.

(Proprietà industriale e commerciale. Brevetti)

Il FORNITORE garantisce in ogni tempo il COMMITTENTE, contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze (ivi compresi quelli connessi all'utilizzazione dei sistemi informatici), disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti i manufatti, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione di quanto forma oggetto del CONTRATTO.

Il COMMITTENTE resta estraneo ai rapporti tra il FORNITORE ed i titolari dei brevetti ed alle eventuali controversie tra di loro.

Articolo 40.

(Domicilio delle PARTI)

Il domicilio legale delle PARTI, come riportato nell'epigrafe del CONTRATTO, potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni del COMMITTENTE si intendono conosciute dal FORNITORE al momento del loro ricevimento da parte del RESPONSABILE DEL FORNITORE ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale del FORNITORE.

L'indirizzo e-mail del FORNITORE è _____.

Articolo 41.

(Obblighi di riservatezza e privacy)

Il FORNITORE si obbliga a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del CONTRATTO, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal COMMITTENTE o di cui il FORNITORE venisse comunque a conoscenza in occasione dell'esecuzione della FORNITURA.

Tali obblighi investono inoltre il contenuto degli archivi elettronici del COMMITTENTE nonché le relative procedure di accesso.

L'obbligo di segretezza sarà per il FORNITORE vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del CONTRATTO e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoche le informazioni delle quali il FORNITORE è venuto a conoscenza non siano di dominio pubblico.

Il FORNITORE è responsabile nei confronti del COMMITTENTE per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei propri affidatari e degli ausiliari e dipendenti di quest'ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza, il FORNITORE è tenuto a risarcire al COMMITTENTE tutti i danni che ad esso dovessero derivare.

E' fatto divieto al FORNITORE di fare (o di autorizzare che terzi facciano) pubblicazioni sulla FORNITURA che il FORNITORE medesimo deve eseguire o avrà compiuto.

Il FORNITORE si impegna a che gli eventuali subfornitori aderiscano agli esposti principi di riservatezza e a risponderne in via solidale con questi, nel caso li violassero.

E' pure fatto divieto al FORNITORE sia di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al COMMITTENTE senza prima aver ottenuto il benestare scritto del COMMITTENTE stesso, sia di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del COMMITTENTE medesimo, tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione delle prestazioni assunte.

E' in facoltà del COMMITTENTE verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione da parte del COMMITTENTE.

Articolo 42.

(Informativa per il trattamento dei dati di CONTRATTO)

Ai sensi dell'Art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 s.m.i. (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le PARTI si danno reciproco atto che i loro dati personali (Sede, recapito telefonico, Codice Fiscale e Partita I.V.A.) verranno inseriti ed elaborati nelle proprie banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali.

Le PARTI si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art. 7 del suddetto decreto.

Resta espressamente inteso che le PARTI dichiarano di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari delle banche dati di rilievo ai fini del CONTRATTO sono:

per il COMMITTENTE: _____;

per il FORNITORE: _____.

Articolo 43.

(Invalidità parziale)

L'invalidità di una o più clausole contenute nel CONTRATTO non comporterà invalidità delle altre previsioni contrattuali. Nell'eventualità in cui una o più di tali clausole, sia dichiarata invalida da una decisione, decreto o sentenza definitiva, ovvero in forza di legge

sopravvenuta, il CONTRATTO sarà interpretato come se tale clausola o punto invalido non vi fosse stato inserito.

Articolo 44.

(Partecipazione Fattiva e rispetto del D.Lgs. 231/2001)

Il FORNITORE è tenuto a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001 e a tenere una condotta tale da non esporre il COMMITTENTE al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal suddetto decreto legislativo; il mancato rispetto di tali impegni da parte del FORNITORE costituirà grave inadempimento contrattuale, passibile di risoluzione ai sensi dell'Articolo 37.

Inoltre, il FORNITORE si impegna a denunciare alla Magistratura o agli Organi di Polizia ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dello stesso, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nell'espletamento della FORNITURA. L'inadempimento da parte del FORNITORE, in tutto o in parte, alle obbligazioni del presente Articolo, costituisce motivo di risoluzione del CONTRATTO.

Articolo 45.

(Modifiche)

Qualsiasi modifica al CONTRATTO e suoi Allegati non sarà valida nè vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dalle PARTI.

Articolo 46.

(Adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136)

Fermo quanto previsto in merito dall'art. 21, e dall'art. 37 del presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna nei confronti del COMMITTENTE e del Consorzio Venezia Nuova a porre in essere tutte le attività e procedure necessarie al pieno rispetto delle prescrizioni, di cui all'Art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti dei subfornitori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente FORNITURA.

Articolo 47.

(Spese e regime fiscale del CONTRATTO)

Il FORNITORE dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di registrazione e di bollo del CONTRATTO, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi, nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità di tutti i documenti relativi alla gestione del CONTRATTO.

Il CONTRATTO, redatto in duplice originale, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli Artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico del FORNITORE.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa dal COMMITTENTE apposita fattura, il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante al COMMITTENTE.

Articolo 48.

(Legge applicabile - Lingua ufficiale)

Al CONTRATTO è applicabile esclusivamente la legge italiana; per tutta la documentazione che dovrà essere prodotta nel corso del presente contratto fino alla sua conclusione, nelle comunicazioni sia scritte che orali, nonché nello sviluppo degli incontri e nel corso delle riunioni, dovrà essere utilizzata esclusivamente la lingua italiana.

Il CONTRATTO è stato predisposto da entrambe le PARTI, che avendolo letto e approvato, lo sottoscrivono, riconoscendone l'equità con riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce e dei servizi oggetto del CONTRATTO, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza.

VENEZIA, LI

IL COMMITTENTE

IL FORNITORE

Il FORNITORE dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del CONTRATTO: Articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.

VENEZIA, LI

IL FORNITORE
